

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi:  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 “DISPOSIZIONI URGENTI PER  
LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE  
CONSEQUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”.**

Signori Consiglieri,

Gli agricoltori delle zone terremotate si trovano ad affrontare un problema dovuto ad una legge regionale ormai datata, la legge regionale 8 marzo 1990, n.13, che impedisce loro di uscire dallo stato di crisi dovuto al Sisma. La legge era stata emessa negli anni '90 per porre, giustamente, un freno agli abusi edilizi. Oggi è però ostacolo alla ricostruzione delle zone terremotate.

La l.r. 13/1990 disciplina nelle Marche i criteri di edificabilità per il territorio agricolo. In particolare gli articoli 8 e 9 definiscono i criteri per la costruzione di nuove infrastrutture necessarie all'agricoltura (capannoni, stalle, fienili, ecc.). Nello specifico all'articolo 8, comma 1, lettera d), si precisa che la volumetria massima realizzabile non può essere superiore all'indice di edificabilità fondiaria di 0,03 mc/mq.

Il calcolo viene fatto in base agli ettari di appezzamento posseduto dall'azienda che vuole costruire.

Quindi, se un agricoltore vuole costruire un capannone per la rimessa di fieno e ha 1 ettaro di terreno potrà costruire un capannone al massimo grande 300 mc (circa 100 mq).

Il problema della legge in esame dunque è come viene calcolato il terreno su cui applicare l'indice. Infatti, non vengono tenuti in conto tutti i terreni posseduti da un'azienda, ma come stabilito dall'articolo 2 della legge in esame: “Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi”.

Il problema principale è dato dal fatto che nelle montagne dell'entroterra marchigiano (quelle cioè colpite dal sisma) i terreni sono tutti frazionati e non contigui come citato dalla legge.

Questo genera l'impossibilità a costruire. Nella realtà, per motivi storici, in montagna le proprietà sono tutte frazionate e in alcuni casi non è possibile neanche accorpate dei terreni acquistandoli dai vicini perché non è facile ritrovare i proprietari (eredi di persone emigrate in passato).

Questo è un enorme problema per la ricostruzione. In particolare, in alcune zone colpite dal sisma non è più possibile ricostruire stalle, fienili, ecc. che sono stati danneggiati, quindi occorre delocalizzarli, ma attualmente con la legge in vigore questo non è possibile.

Con tale legge, infatti, non sarà possibile neanche la ricostruzione per coloro che vogliono provvedere a farlo senza attivare gli aiuti statali.

L'aggiunta di questo articolo darà la possibilità agli agricoltori di poter cumulare i volumi edificabili e quindi poter costruire la struttura nella proprietà aziendale di maggiore consistenza.

Dalla presente proposta di legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.